

Sentenza n. 133/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32710** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 76119 reso da Unicredit s.p.a., Tesoriere del Comune di San Polo di Piave (TV), per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 16 giugno 2022;

Vista la relazione n. 677/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 18 dicembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 15 aprile 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino, l'avv. Alvise Bragadin in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Coraggio per l'agente e la dr.ssa Lionella Montagner, Responsabile del servizio finanziario del Comune di San Polo di Piave, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 677 in data 18 dicembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 76119 del tesoriere del Comune di San Polo Di Piave (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.

Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione era stato redatto sul prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011, ma risultava privo della parifica e tardivamente depositato solo in data 16 giugno 2022, oltre un anno dopo la sua approvazione con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 30.4.2021.

Dall'esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l'Ente non aveva fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.

Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l'ultima gestione dell'agente e che il verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 16 settembre 2021.

Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..

Il conto veniva sottoposto all'esame del Collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c.

Con decreto presidenziale in data 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione per il 15 aprile 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza a Unicredit solo in data 3 aprile 2026.

In data 7 aprile 2026 il Comune di San Polo di Piave, con nota a firma della Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, d.ssa Lionella Montagner, trasmetteva la copia non autenticata di un provvedimento, riportante la data del 14 giugno 2021 e la sottoscrizione non digitale del medesimo funzionario, avente ad oggetto la parificazione dei conti degli agenti contabili per l'esercizio 2020, oltre ad una relazione ex art. 139/2 c.g.c. in pari data a firma dell'organo di revisione, dr. Giovanni Verducci.

Precisava che i documenti, pur presenti nell'archivio del Comune, non erano stati rinvenuti dal personale, privo di esperienza, che si era occupato del riscontro della nota istruttoria del Magistrato.

In data 9 aprile 2026 l'agente depositava atto di costituzione con il patrocinio degli avv.ti Andrea Fioretti, Carlo Celani, Marcello Arbasino e Lorenzo Coraggio e, in data 10 aprile 2026, una memoria difensiva con la quale rappresentava di essere stato notiziato tardivamente del giudizio e formulava, preliminarmente, istanza di rimessione in termini al fine di approntare le proprie difese.

Nel merito, tuttavia, allegava, anche sulla base della documentazione prodotta, di aver adempiuto tempestivamente alla presentazione del conto all'Ente, che la gestione era risultata, all'esito dell'istruttoria, regolare e che la mancata trasmissione della relazione dell'organo interno era irregolarità riferibile all'Ente e non certo all'Agente Contabile. Concludeva, pertanto, per il discarico.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di

regolarità del conto con discarico dell'agente contabile e l'Avv. Bragadin discuteva riportandosi agli atti, chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni senza, tuttavia, reiterare la richiesta di rimessione in termini.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di San Polo di Piave (TV).

Il conto è stato redatto e sottoscritto da Unicredit s.p.a., presentato all'ente in data 28 gennaio 2021 ed è stato redatto secondo il previsto schema allegato al D.Lgs. 118/2011 (mod. 17/1,2 e3).

Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'agente, pur risultato aggiudicatario del servizio a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, non ha mai sottoscritto la relativa convenzione, né che l'Ente abbia mai provveduto a invocare o pretendere la relativa stipula, desumendosi, dal tenore letterale della dichiarazione resa in istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, che la mancata stipula sia dipesa dalla colpevole inerzia di entrambe le parti.

Osserva il Collegio che, in ordine agli adempimenti relativi alla resa del conto, tale circostanza non incide in maniera significativa, essendovi tenuto anche l'agente c.d. "di fatto"; tuttavia, la mancata stipula del contratto potrebbe assumere rilievo sotto altri profili, in particolar modo in relazione ad ipotesi di responsabilità connesse a tale omissione, vuoi con riferimento ad eventuali violazioni della concorrenza, vuoi con riferimento ai corrispettivi riconosciuti in assenza di valido titolo contrattuale.

2. Osserva, inoltre, il Collegio che il conto non è corredato della prescritta

parificazione, la cui mancanza, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità del conto.

L'art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell'agente avviene *ex lege* con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere "*munito dell'attestazione di parifica*": coerentemente, l'art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che l'adempimento sia posto in essere "*previa parificazione del conto*".

Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l'imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale: "*Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, "presentati" dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere "parificati", "vistati" e "approvati" dai competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente*" (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 R.D. n. 1038/1933 ("Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"), peraltro espressamente abrogato (art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).

Del resto, l'art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l'esame del conto all' accertamento, da parte del giudice designato, dell'avvenuta, previa, parificazione da parte dell'Amministrazione.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 ("*Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso*"), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL –, infatti, "*è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo*" (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Ne consegue che tale adempimento "*non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511*)" (Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).

Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che "*L'operazione di "parificazione" consiste nella*

verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente".

Orbene, nel caso in esame non risulta agli atti alcun provvedimento formale di parificazione, né il visto di regolarità apposto al conto da parte del responsabile del Servizio finanziario che, secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (e richiamato anche da SS.RR n. 4/2020/CONS), può sostituirlo.

Con la nota del 7 aprile 2026 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha depositato agli atti del giudizio la copia di un provvedimento di parifica privo di sottoscrizione e data certa: si tratta, infatti, della mera riproduzione a mezzo scanner di un documento analogico, privo di protocollo, qualificato come "dichiarazione certificativa sulla parificazione dei conti degli agenti contabili per l'esercizio 2020".

Tale documento, tuttavia, non può essere utilizzato ai fini del presente giudizio per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, infatti, l'atto -peraltro viziato anche sotto il profilo formale, non essendo stato assunto nelle forme legali della determinazione del responsabile dell'ufficio: la parificazione, come si è detto, non è attività certificativa in senso proprio e il provvedimento di parifica è conclusivo di un procedimento di controllo tipizzato- risulta formato in violazione delle disposizioni in materia di formazione degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e alle successive linee guida.

Inoltre, e la circostanza è *tranchant*, risulta privo del protocollo dell'ente, in

violazione dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, che prevede l'obbligo di registrazione, tra gli altri, di tutti i documenti dell'ente (e, cioè, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa), tanto più se destinati ad essere trasmessi all'esterno, come nel caso che ci occupa, essendo previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. che il provvedimento di parifica venga depositato agli atti della Sezione in uno con il conto.

La mancanza di registrazione a protocollo dell'ente pur non inficiando, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St., Sez. VI, n. 4113/2013), la validità dell'atto, incide sulla prova del momento della sua adozione (TAR Toscana, Sez. II, n. 1205/2003), non potendosi attribuire, per mancanza di altre marche temporali (il documento non è sottoscritto digitalmente), alcuna certezza alla data di adozione.

Ma anche a voler superare tale profilo, deve osservarsi che la data riportata nell'atto (14 giugno 2021) sarebbe comunque successiva all'affermata approvazione del conto con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30 aprile 2021: l'approvazione del conto da parte del Consiglio comunale in sede di rendiconto (che ne recepisce i risultati), tuttavia, presuppone sia sotto il profilo logico che sotto quello procedimentale (art. 139, comma 2 e 140, comma 1, c.g.c., principio contabile 4/2 all. al d.lgs 118/2011, punto 4.2.) la previa parificazione del conto con le scritture dell'ente, di talchè un provvedimento di parifica successivo all'approvazione del conto sarebbe *inutiliter datum*, né potendosi configurare, per le ragioni anzidette, la validità di una parificazione "a ratifica" e sanatoria successiva all'approvazione del

conto.

3. Ciò posto, dall'esame della documentazione presente a fascicolo non emerge alcun ulteriore elemento di valutazione in merito.

Infatti, la delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30 aprile 2021, nell'approvare il rendiconto dell'ente, ha "*preso atto che, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere e gli altri agenti contabili di questo Comune hanno reso il conto della propria gestione*", senza alcun accenno, neppure nelle premesse e nella motivazione, all'avvenuta esecuzione dei controlli finalizzati alla parifica e alla parifica stessa.

La delibera della Giunta comunale n. 8 del 21 gennaio 2021 (peraltro antecedente alla presentazione del conto da parte dell'agente, avvenuta il 28 gennaio 2021), poi, prende atto dell'avvenuta presentazione dei conti giudiziali da parte dei soli agenti contabili interni.

Solo nella delibera n. 22 del 21 aprile 2021 della Giunta comunale -che ha approvato lo schema di rendiconto-, tra i documenti esaminati si rinviene il richiamo al "*rendiconto del tesoriere, pervenuto in data 28.01.2021 prot. n. 956, i cui risultati della gestione di cassa concordano con le scritture contabili dell'Ente*", senza alcun riferimento alla concordanza dell'intero conto (e non solo dei saldi, utilizzati per la definizione del progetto di rendiconto da sottoporre al Consiglio comunale) con le scritture generali e particolari dell'Ente.

La mera corrispondenza dei soli saldi di cassa, infatti, non integra quell' attività di verifica in cui consiste la parifica, ben più ampia ed articolata, posta dalla legge in capo al Responsabile del Servizio finanziario (art. 618 del R.D. n. 827/1924 che individua nel Responsabile del Servizio finanziario

dell'ente il soggetto in capo al quale la funzione, infungibile, di parificazione è incardinata).

In limine il Collegio osserva che la presenza della firma digitale del Responsabile SEF sul file depositato all'atto della resa del conto, apposta in data 16 giugno 2022, in quanto successiva all'approvazione del conto consuntivo dell'ente, non potrebbe in alcun modo valere quale parifica, anche a prescindere dalla mancanza di elementi dai quali desumere la volontà di attestare la regolarità del conto da parte del responsabile del Servizio finanziario che, secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (e richiamato anche da SS.RR n. 4/2020/CONS), può sostituirla.

4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo*".

Per tali ragioni il documento depositato solo in occasione del giudizio, in data 7 aprile 2026, a firma del revisore del Comune di San Polo di Piave -fermi restando i rilievi circa la mancanza di data certa già svolti sub n. 2 in relazione al provvedimento di parifica- non appare, in ogni caso, idoneo sotto il profilo contenutistico.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, la carenza della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

5.Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32710** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Unicredit s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 76119 depositato il giorno 16 giugno 2022, lo dichiara improcedibile.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 25/05/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo